



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

-----  
Servizio 7 F

“Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia”

consorzifidi@regione.sicilia.it

**AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE,  
ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA,  
PER AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI  
SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI,  
di cui all'art. 11 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11  
e successive modifiche ed integrazioni**

(operazioni finanziarie accese tra  
il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009)

## **ART. 1 OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. I contributi di cui all'art. 11 della l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai Consorzi Fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n° 1407/2013 della Commissione europea del 18/12/2013 (GUCE L. 352/1 del 24 dicembre 2013), secondo quanto stabilito dalla l.r. n° 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dalla l.r. n° 21 agosto 2007, n° 15 (art. 3).
2. Conseguentemente, come indicato dal Regolamento CE 1407/2013, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 (duecentomila) euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora l'impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente Avviso, aiuti riconducibili al regime «de minimis» il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.

## **ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari dell'intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati "Confidi", aventi sede operativa nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana.
2. I destinatari dell'agevolazione sono individuati dall'art. 2, comma 2 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai Confidi di cui al precedente punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.
4. I Confidi, ai sensi del comma 135 della L. 244/2007, possono inoltrare istanza in qualità di mandatari al pagamento per conto della Regione Siciliana, che permane titolare esclusivo dei fondi, accertando la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e rispondere con la diligenza del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c.

## **ART. 3 AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI**

1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono il seguente intervento: AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SULLE OPERAZIONI CREDITIZIE GARANTITE DAI CONFIDI, (operazioni finanziarie, garantite dai Confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5, l.r. 11/2005, accese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 ed in essere alla data del 30 settembre 2013), di cui all'art. 11, della citata l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) 1407/2013.
2. Il beneficio calcolato sulla base degli interessi pagati nell'anno 2009, previa attività istruttoria per l'ammissione al finanziamento effettuata dai Confidi (secondo le modalità previste dai successivi artt. 5 e 6), è erogato per annualità.

3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il contributo regionale è pari all'80 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare, fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento, fissato dalla Commissione europea, vigente alla data di stipula del finanziamento stesso, maggiorato di tre punti, anche quando il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito sia più elevato.

#### **ART. 4 REQUISITI DEI CONFIDI PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La concessione degli interventi a favore delle Imprese associate ai Confidi, di cui al precedente articolo 3, è di competenza del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito.
2. I Confidi dovranno essere in regola con la normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. I Confidi interessati, riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita richiesta di agevolazione al Dipartimento regionale Finanze e Credito.

#### **ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, TERMINI, DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I Confidi interessati, dovranno presentare istanza esclusivamente tramite procedura FIDIWEB mediante la compilazione e la firma digitale degli appositi modelli e secondo le modalità previste nelle "*Linee Guida di utilizzo della procedura telematica FIDIWEB*".
2. Per ogni singola impresa e per singola operazione finanziaria dovrà essere compilato, esclusivamente tramite procedura FIDIWEB, un modello RCI, nell'arco temporale **24 marzo – 30 maggio 2014**.
3. Eventuali modelli RCI comprendenti più imprese ed operazioni finanziarie nonché presentati in maniera difforme da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non saranno presi in considerazione dall'Amministrazione Regionale.
4. Sul modello DE, alla sezione riferita alle "*informazioni di carattere generale*", dovrà indicarsi esclusivamente l'importo degli interessi pagati nel corso dell'**anno 2009**.
5. Il Servizio 7 del Dipartimento Finanze e Credito effettuerà controlli a campione sulle istanze presentate richiedendo ai Confidi, per ciascuna delle imprese comprese nel campione, la seguente documentazione:

<ul style="list-style-type: none"><li>- contratto di finanziamento stipulato con la Banca o attestazione della stessa da cui si evinca la data di erogazione dell'operazione finanziaria;</li><li>- quietanza delle rate versate o attestazione da parte della Banca da cui si evinca il regolare rimborso del finanziamento da parte dell'impresa per l'anno 2009;</li><li>- quietanza da cui si evinca che l'operazione finanziaria è in essere alla data del 30 settembre 2013, tale quietanza può essere sostituita da dichiarazione resa dalla stessa Banca attestante la sussistenza dell'operazione alla citata data;</li><li>- modello DII firmato in originale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e fotocopia del documento di identità in corso di validità dello stesso firmatario;</li><li>- copia autenticata della delibera di affidamento del Confidi.</li></ul>
---

6. La documentazione di cui al punto precedente, prodotta dal Confidi, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella relativa nota di richiesta del Servizio 7.
7. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb e la certificazione bancaria trasmessa dal Confidi

determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria, nonché sarà motivo di ampliamento del campione su cui effettuare i controlli così come previsto dal successivo comma 10.

8. La mancata produzione – a seguito di specifica richiesta da parte della Amministrazione regionale – anche di un solo documento prescritto, determinerà automaticamente la esclusione delle corrispondenti imprese dai benefici.
9. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell'istanza attribuito dal sistema Fidi Web.
10. Eventuali esclusioni operate dal controllo del campione delle istanze presentate, autorizzano il Servizio 7 del Dipartimento Finanze e Credito ad ampliare i controlli ad un successivo campione e, se il caso, a reiterare il procedimento fino all'eventuale controllo della totalità della documentazione in possesso dei Confidi.
11. A seguito del conclusivo favorevole esito dell'istruttoria il Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
12. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei Confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell'Amministrazione regionale, sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione Siciliana (€ 10.400.000,00), il Servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.

#### **ART. 6 CONTROLLI**

1. Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 della citata norma, con le modalità indicate nei commi 5 e 10 di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L'Amministrazione prima dell'erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla acquisizione del DURC come previsto dall'articolo 10, comma 7 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2006, n. 248.

#### **ART. 7 APPLICABILITA' DELL'INTERVENTO**

1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n° 241/1990, l.r. n° 10/1991 e loro successive modifiche ed integrazioni dal Servizio "Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia" a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.2 "Gestione dei fondi comunitari e regionali atti di indirizzo connessi all'attuazione della L.R. 11/2005" dell'Assessorato dell'Economia del Dipartimento Finanze e Credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della Regione Siciliana.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione Siciliana capitolo 616811 – Rubrica 3 – Dipartimento Finanze e Credito – Anno 2010 (€ 10.400.000,00).

5. I Confidi, in merito all'agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della l.r. 21 settembre 2005, n° 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal Dipartimento Finanze e Credito.
6. E' escluso il cumulo con altri contributi pubblici a valere sulla stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal Confidi, richiesti dall'amministrazione, gli stessi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.
8. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l'intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor Giuseppe Tutone (tel. 0917076622, fax: 0917076692, @mail: giuseppe.tutone@regione.sicilia.it), funzionario direttivo del Servizio 7 del Dipartimento Finanze e Credito.

*firmato*  
Il Dirigente Generale  
*Bologna*

*firmato*  
Il Dirigente del Servizio  
*Antonino Incorvaia*

*firmato*  
Il Dirigente U.O.B. 7.2  
*Angela Scaduto*